

Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni

Avamprogetto

(OPTes)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del¹ sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (LPTes)

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

- a. la richiesta di svolgimento di un programma di protezione dei testimoni, il suo svolgimento e la sua fine;
- b. la formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni;
- c. il sistema d'informazione del Servizio di protezione dei testimoni (ZEUSS);
- d. la cooperazione del Servizio di protezione dei testimoni con l'estero;
- e. la ripartizione dei costi tra i Cantoni e il risarcimento da parte dei Cantoni delle prestazioni di consulenza e di sostegno fornite dalla Confederazione.

Sezione 2: Elaborazione di un programma di protezione dei testimoni

Art. 2 Forma e contenuto della richiesta

¹ La richiesta di cui all'articolo 6 LPTes è presentata nella versione originale firmata.

² La motivazione della richiesta si esprime in particolare su:

- a. i requisiti di cui all'articolo 6 capoverso 3 LPTes;

1 RS

- b. l'ideoneità della persona da proteggere per un programma di protezione dei testimoni;
- c. le circostanze che potrebbero influire in modo positivo o negativo sull'ammissione della persona da proteggere in un programma di protezione dei testimoni;
- d. la disponibilità della persona da proteggere a collaborare nel procedimento penale;
- e. l'insufficienza di misure di protezione di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d LPTes.

³ La richiesta è corredata della documentazione necessaria per il suo esame, segnatamente:

- a. della garanzia di assunzione dei costi dell'autorità richiedente;
- b. dell'estratto del casellario giudiziale della persona da proteggere;
- c. dell'estratto del registro esecuzioni e fallimenti della persona da proteggere.

Art. 3 Competenza

La competenza di presentare una richiesta ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 LPTes è retta dall'articolo 61 del Codice di procedura penale² (CPP).

Art. 4 Trasmissione e invio

¹ La corrispondenza con il Servizio di protezione dei testimoni avviene:

- a. tramite consegna personale;
- b. tramite un corriere dell'Amministrazione federale;
- c. tramite il competente corpo cantonale di polizia;
- d. elettronicamente o via fax con una trasmissione cifrata o protetta.

² Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 4 luglio 2007³ sulla protezione delle informazioni.

Sezione 3: Fine del programma di protezione dei testimoni

Art. 5

¹ Se la persona da proteggere intende porre fine al programma di protezione dei testimoni, presenta una domanda scritta e firmata al Servizio di protezione dei testimoni.

² RS 312.0

³ RS 510.411

² Il Servizio di protezione dei testimoni informa la persona da proteggere sulle conseguenze della fine del programma di protezione dei testimoni e sui pericoli esistenti.

³ Alla persona da proteggere è concesso un periodo di riflessione di 30 giorni. Se la persona da proteggere e il Servizio di protezione dei testimoni concordano sulla fine del programma di protezione dei testimoni, il periodo di riflessione può essere concluso al più presto dopo 10 giorni.

⁴ Al termine del periodo di riflessione il direttore dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) pone fine, su richiesta del Servizio di protezione dei testimoni, al programma di protezione dei testimoni.

Sezione 4: Formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni

Art. 6

¹ Fedpol disciplina la formazione delle persone cui è affidata la protezione dei testimoni.

² Esso elabora il programma di formazione tenendo conto dei regolamenti concernenti le professioni di polizia approvati dal Dipartimento federale dell'economia, dei corsi di istruzione dell'Istituto svizzero di polizia e delle raccomandazioni degli organi cantonali di coordinamento.

³ Per la formazione fedpol può collaborare con servizi svizzeri ed esteri.

Sezione 5: Sistema d'informazione del Servizio di protezione dei testimoni (ZEUSS)

Art. 7 Autorità responsabile

¹ Fedpol è responsabile del sistema d'informazione del Servizio di protezione dei testimoni (ZEUSS) di cui all'articolo 25 capoverso 1 LPTes.

² Esso emana un regolamento sul trattamento dei dati registrati in ZEUSS.

³ Il consulente per la protezione dei dati di fedpol supervisiona il trattamento dei dati personali in ZEUSS.

⁴ Il Servizio di protezione dei testimoni è responsabile della gestione tecnica e della manutenzione di ZEUSS. Se necessario, può collaborare con altri fornitori specializzati di prestazioni informatiche.

Art. 8 Accessi

I collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni e il capo della divisione responsabile del Servizio di protezione dei testimoni presso fedpol sono autorizzati a trattare i dati registrati in ZEUSS.

Art. 9 Catalogo dei dati

¹ Per adempiere i compiti di cui all'articolo 26 LPTes sono trattati i dati seguenti:

- a. le generalità complete e gli altri dati necessari della persona da proteggere nonché delle persone a lei prossime che devono essere raccolti nell'ambito dell'esame della richiesta di cui all'articolo 7 LPTes;
- b. le generalità complete delle persone che possono avvalersi della facoltà di non deporre secondo l'articolo 168 capoversi 1 e 3 CPP;
- c. le generalità complete dell'autore della minaccia e delle persone a lui prossime, nonché informazioni su procedimenti penali conclusi e in corso e su procedure di polizia;
- d. le generalità complete e le altre informazioni necessarie su debitori e creditori della persona da proteggere;
- e. le generalità, le relazioni e le circostanze concernenti persone giuridiche o fisiche con cui la persona da proteggere intrattiene contatti professionali o stretti legami sociali;
- f. le generalità e i rapporti di periti, medici, psicologi o altre persone vincolate dal segreto professionale che offrono assistenza alla persona da proteggere;
- g. le indicazioni sulle autorità cui il Servizio di protezione dei testimoni ha trasmesso dati registrati in ZEUSS per consentire loro di adempiere i propri compiti legali.

² Fedpol elenca tutti i campi di dati nel regolamento sul trattamento dei dati.

Art. 10 Obbligo di consultazione e d'informazione

¹ Il Servizio di protezione dei testimoni consulta regolarmente i sistemi d'informazione seguenti:

- a. i sistemi d'informazione di polizia della Confederazione;
- b. il sistema d'informazione di polizia di Interpol;
- c. il sistema d'informazione Sicurezza interna (ISIS);
- d. il sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell'Ufficio federale di giustizia.

² Se una persona da proteggere è registrata in uno dei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1, il Servizio di protezione dei testimoni ne informa le competenti autorità di perseguimento penale federali o cantonali nonché, nell'ambito di procedimenti di assistenza giudiziaria internazionale, l'Ufficio federale di giustizia.

Art. 11 Trasmissione di dati: possibili destinatari

¹ Il Servizio di protezione dei testimoni può trasmettere dati registrati in ZEUSS a terzi, sempre che ciò sia necessario per adempiere i propri compiti legali.

² Su richiesta, esso può comunicare i dati registrati in ZEUSS in particolare alle autorità seguenti, sempre che esse ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti legali:

- a. le autorità di protezione dei testimoni di altri Paesi;

- b. il Servizio delle attività informative della Confederazione;
- c. i posti di polizia nazionali ed esteri;
- d. le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione.

³ Può inoltre trasmettere i dati registrati in ZEUSS a medici, psicologi e altre persone che offrono assistenza alla persona da proteggere.

⁴ Può trasmettere per scopi scientifici o statistici dati personali resi anonimi.

Art. 12 Trasmissione di dati: restrizioni e modalità

¹ Il Servizio di protezione dei testimoni rifiuta di trasmettere dati a terzi, se la trasmissione può esporre la persona da proteggere a un grave pericolo per la sua vita o integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio. I dati non idonei a essere comunicati sono contrassegnati come tali in ZEUSS.

² In occasione di ogni trasmissione di dati registrati in ZEUSS, i destinatari sono informati sulla natura, l'affidabilità e l'attualità dei dati. I destinatari possono utilizzare i dati unicamente per lo scopo per cui sono stati trasmessi. I destinatari devono essere informati sulle restrizioni d'uso e sul fatto che il Servizio di protezione dei testimoni si riserva il diritto di informarsi in merito all'impiego dei dati.

³ Il trattamento dei dati da parte del destinatario è soggetto alle disposizioni dell'ordinanza del 4 luglio 2007⁴ sulla protezione delle informazioni.

⁴ La trasmissione di dati, il destinatario, l'oggetto e il motivo della trasmissione devono essere registrati in ZEUSS.

Art. 13 Verbalizzazione delle consultazioni

Ogni trattamento di dati in ZEUSS è verbalizzato. I verbali sono conservati per un anno. Sono accessibili unicamente agli organi responsabili del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati.

Art. 14 Durata di conservazione e cancellazione dei dati

¹ I dati sulle persone inserite in un programma di protezione dei testimoni sono conservati per 10 anni dopo la fine del programma.

² I dati personali sulle prestazioni di consulenza e di sostegno di cui all'articolo 23 capoverso 1 lettera e LPTes sono conservati per cinque anni dopo il termine della prestazione pertinente. La durata di conservazione inizia a decorrere dall'ultima registrazione di dati concernenti la prestazione di consulenza o di sostegno in questione.

³ Al termine della durata di conservazione, i dati sono cancellati.

Art. 15 Sicurezza dei dati

¹ La sicurezza dei dati è disciplinata:

⁴ RS 510.411

- a. dall'ordinanza del 14 giugno 1993⁵ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
- b. dall'ordinanza del 26 settembre 2003⁶ sull'informatica nell'Amministrazione federale;
- c. dalle istruzioni del Consiglio informatico della Confederazione del 27 settembre 2004 sulla sicurezza informatica nell'Amministrazione federale.

² Il Servizio di protezione dei testimoni adotta le misure organizzative e tecniche necessarie per impedire che persone non autorizzate accedano ai dati.

Sezione 6: Cooperazione con l'estero

Art. 16

¹ Per i singoli casi di trasferimento o di accoglienza di un testimone, fedpol stipula un accordo con l'autorità estera competente.

² L'accordo contiene l'obiettivo della cooperazione, le disposizioni finanziarie, l'obbligo di rapporto e di rendiconto nonché una clausola sul rientro della persona da proteggere nel Paese richiedente.

Sezione 7: Costi

Art. 17 Costi dei singoli casi

¹ I costi dei singoli casi di cui all'articolo 34 capoverso 1 LPTes sono a carico dell'autorità richiedente.

² Tali costi sono prefinanziati dal Servizio di protezione dei testimoni.

³ Il Servizio di protezione dei testimoni informa l'autorità richiedente, dopo essersi consultato con essa, in merito ai costi previsti nel caso in questione.

Art. 18 Chiave di ripartizione per l'assunzione delle spese da parte dei Cantoni

¹ Conformemente all'articolo 34 capoverso 2 LPTes, la metà delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni è ripartita fra i Cantoni in proporzione alla percentuale della popolazione ivi residente rispetto alla popolazione complessiva della Svizzera.

² Per stabilire la percentuale determinante della popolazione ci si basa sulle statistiche della Confederazione conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992⁷ sulla statistica federale, alla legge federale del 22 giugno 2007⁸ sul censimento

⁵ RS 235.11

⁶ RS 172.010.58

⁷ RS 431.01

⁸ RS 431.112

federale della popolazione e alle relative ordinanze dell'ultimo anno di volta in volta disponibile.

Art. 19 Spese di gestione

Sono considerate spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni:

- a. le spese per il personale;
- b. le spese per l'equipaggiamento personale dei collaboratori;
- c. i costi per la formazione e il perfezionamento del personale;
- d. i costi per l'infrastruttura del Servizio di protezione dei testimoni;
- e. le restanti spese di gestione;
- f. le spese per nuovi acquisti e acquisti di sostituzione.

Art. 20 Prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata

¹ Le prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata ai sensi dell'articolo 35 capoverso 1 LPTes sono prestazioni fornite dal Servizio di protezione dei testimoni alle autorità nazionali di polizia conformemente all'articolo 23 capoverso 1 lettera e LPTes, la cui portata, durata, natura o complessità superano ampiamente le prestazioni ordinarie del Servizio di protezione dei testimoni fornite alla polizia nel quadro dell'assistenza amministrativa generale.

² Se la persona da proteggere è ammessa in un programma di protezione dei testimoni, le prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata fornite in precedenza dal Servizio di protezione dei testimoni, non sono fatturate. Sono salve le prestazioni di terzi di cui all'articolo 21 lettera d.

Art. 21 Catalogo delle prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata

L'obbligo di risarcimento vale in particolare per le prestazioni seguenti:

- a. l'esecuzione completa delle misure di protezione da parte del Servizio di protezione dei testimoni a favore dell'autorità richiedente;
- b. l'impiego di collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni per fornire consulenza e sostegno all'autorità richiedente;
- c. la messa a disposizione di apparecchiature e infrastruttura da parte del Servizio di protezione dei testimoni nel quadro delle sue possibilità;
- d. le prestazioni di terzi quali la locazione di veicoli o l'alloggiamento.

Art. 22 Inizio della prestazione di consulenza e di sostegno soggetta a risarcimento

¹ L'impiego del personale del Servizio di protezione dei testimoni è risarcito a partire dal secondo giorno dell'impiego.

² Gli incarichi che per la loro natura o urgenza richiedono l'impiego contemporaneo di due o più collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni, sono risarciti dal primo giorno dell'impiego.

Art. 23 Indennità per le prestazioni di consulenza e di sostegno soggette a risarcimento

¹ Si applicano le indennità seguenti:

- a. un importo forfettario di 1000 franchi per persona al giorno (24 ore), indipendentemente dal tipo di prestazione fornita (periodo d'impiego o di riposo), per gli impieghi di protezione dei testimoni di vasta portata a favore dell'autorità richiedente (art. 21 lett. a);
- b. un importo forfettario di 150 franchi per persona all'ora per le prestazioni di consulenza e di sostegno (art. 21 lett. b);
- c. il prezzo di costo per l'uso di apparecchiature speciali o infrastrutture (art. 21 lett. c).

² Ogni giorno iniziato conta come giorno intero; ogni ora iniziata conta come ora intera.

Art. 24 Fatturazione

¹ Fedpol rilascia le fatture:

- a. per le spese generate dal programma di protezione dei testimoni: direttamente all'autorità richiedente (art. 34 cpv. 1 LPTes);
- b. per le spese di gestione: direttamente alle autorità cantonali competenti (art. 34 cpv. 2 LPTes);
- c. per le prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata: direttamente all'autorità richiedente (art. 35 cpv. 1 LPTes).

² Il Servizio di protezione dei testimoni allestisce i seguenti allegati alle fatture:

- a. un rendiconto dei costi generati dal caso specifico;
- b. un conteggio delle spese d'esercizio;
- c. un elenco delle prestazioni di cui all'articolo 21 con indicazione della durata dell'impiego e del numero di persone impiegate.

³ La fatturazione alle autorità interessate avviene nell'anno civile in cui sono stati generati i costi o fornite le prestazioni.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 25 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(art. 25)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 24 ottobre 2007⁹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Art. 35, rubrica, cpv. 1, 2 e 3, frase introduttiva

Periodo di recupero e di riflessione per le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani

¹ Se vi sono indizi fondati che fanno supporre che uno straniero senza soggiorno regolato sia una vittima o un testimone della tratta di esseri umani, le autorità cantonali degli stranieri (art. 88 cpv. 1) accordano un periodo di recupero e di riflessione durante il quale la persona interessata può ristabilirsi e deve decidere se continuare a collaborare con le autorità. Durante tale periodo i provvedimenti d'esecuzione secondo il diritto in materia di stranieri sono sospesi. Le autorità cantonali fissano la durata del periodo di recupero e di riflessione caso per caso a seconda delle necessità; tale durata è almeno di 30 giorni.

² Il periodo di recupero e di riflessione finisce prima del termine fissato se lo straniero in questione annuncia la propria disponibilità a collaborare con le autorità e conferma di aver rotto ogni rapporto con i presunti autori.

³ Il periodo di recupero e di riflessione finisce inoltre, se lo straniero in questione:

Art. 36 cpv. 2

² L'autorità degli stranieri del Cantone in cui è stato commesso il reato, rilascia un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria.

Art. 36a Soggiorno di stranieri nell'ambito della protezione extraprocedurale dei testimoni

(art. 30 cpv. 1 lett. e LStr)

¹ Nell'ambito della protezione extraprocedurale dei testimoni agli stranieri è rilasciato un permesso di dimora:

- a. se esiste una decisione passata in giudicato sullo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni ai sensi dell'articolo 8 LPTes; o

⁹ RS 142.201

b. se esiste una decisione riguardo all'accoglienza di una persona da proteggere proveniente dall'estero ai sensi dell'articolo 28 LPTes.

² Il permesso di dimora per stranieri nell'ambito della protezione extraprocedurale dei testimoni è rilasciato dall'autorità degli stranieri del Cantone in cui soggiorerà lo straniero. Il rilascio avviene previa consultazione del Servizio di protezione dei testimoni.

³ L'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 31 capoversi 3 o 4.

Art. 68, rubrica, nonché cpv. 2

Scopo particolare del soggiorno

² Ciò vale ugualmente per gli stranieri che soggiornano fuori dal Cantone che, in virtù dell'articolo 36 capoverso 2, ha rilasciato il permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria.

2. Ordinanza del 17 novembre 1999¹⁰ sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)

Art. 10 cpv. 1 lett. i

¹ Fedpol dirige:

i. il Servizio di protezione dei testimoni.

3. Ordinanza del 1° dicembre 1986¹¹ sull'Ufficio centrale nazionale Interpol Berna (Ordinanza Interpol)

Art. 2a cpv. 4

⁴ L'UCN può accordare alle autorità inquirenti della Confederazione e dei Cantoni, nonché al Servizio di protezione dei testimoni di fedpol al sistema d'informazione di polizia dell'Interpol. I particolari sono disciplinati in un regolamento d'uso.

4. Ordinanza del 16 dicembre 2009¹² sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell'Ufficio federale di giustizia (Ordinanza PAGIRUS)

Art. 7 cpv. 1 lett. f

¹⁰ RS 172.213.1

¹¹ RS 351.21

¹² RS 351.12

f. Servizio federale di protezione dei testimoni.

5. Ordinanza del 12 aprile 2006¹³ concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC)

Art. 9 lett. b n. 4

4. i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: esclusivamente per l'identificazione delle persone in relazione con l'assistenza amministrativa, in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria, nell'ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia nonché per l'esame dell'idoneità di una persona per un programma di protezione dei testimoni e lo svolgimento di analisi dei rischi,

Art. 10 lett. b n. 4

4. i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: esclusivamente per l'identificazione delle persone in relazione con l'assistenza amministrativa, in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria, nell'ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia nonché per l'esame dell'idoneità di una persona per un programma di protezione dei testimoni e lo svolgimento di analisi dei rischi,

6. Ordinanza del 4 dicembre 2009¹⁴ sulle misure di polizia amministrativa e i sistemi d'informazione dell'Ufficio federale di polizia

Art. 9 cpv. 1 lett. a n. 4

4. il Servizio federale di protezione dei testimoni: per individuare un comportamento violento in vista dell'analisi dei rischi della persona da proteggere e del suo ambiente;

Art. 16 lett. c

c. alle banche dati di cui all'articolo 14 lettere a–f: i collaboratori del Servizio federale di protezione dei testimoni per l'individuazione di una minaccia riconducibile al porto, all'acquisto e all'utilizzo di oggetti pericolosi.

¹³ RS 142.513

¹⁴ RS 120.52

7. Ordinanza del 15 ottobre 2008¹⁵ sul sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell'Ufficio federale di polizia (Ordinanza IPAS)

Allegato 2

L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa (allegato alla modifica dell'ordinanza IPAS).

8. Ordinanza del 15 ottobre 2008¹⁶ sul sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale (Ordinanza JANUS)

Allegato 2

L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa (allegato alla modifica dell'ordinanza JANUS).

9. Ordinanza del 15 ottobre 2008¹⁷ sul Registro nazionale di polizia

Allegato

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa (allegato alla modifica dell'ordinanza sul Registro nazionale di polizia).

¹⁵ RS 361.2

¹⁶ RS 360.2

¹⁷ RS 361.4